



COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo

Settore Polizia Locale/CED – Servizio Commercio

Via S. Bernardino, 11 - 24040 Lallio – Tel 035/2059016 – Fax 035/200729

E-mail: polizia.locale@comune.lallio.bg.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/11/2007

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Normativa di riferimento
Art. 3	Esercizio dell'attività di acconciatore
Art. 4	Dichiarazione di inizio attività
Art. 5	Requisiti professionali
Art. 6	Presentazione dichiarazione di inizio attività
Art. 7	Allegati alla dichiarazione di inizio attività
Art. 8	Trasferimento dell'attività e/o modifica dei locali
Art. 9	Subingresso, successione ereditaria, variazione ragione sociale
Art. 10	Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
Art. 11	Esame della documentazione
Art. 12	Autocertificazione
Art. 13	Istruttoria delle pratiche
Art. 14	Rispetto delle norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie.
Art. 15	Inizio dell'attività
Art. 16	Sospensione e cessazione dell'attività
Art. 17	Orari
Art. 18	Tariffe
Art. 19	Controlli
Art. 20	Sanzioni
Art. 21	Attività abusive
Art. 22	Provvedimenti d'urgenza
Art. 23	Abrogazione di norme precedenti
Art. 24	Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale, dovunque essa venga esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, le attività contemplate dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 concernente “ *Disciplina dell'attività di acconciatore*”.
2. L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare.
3. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività e che vi sia netta e visibile separazione delle aree di esercizio delle stesse, anche se il locale è munito di un unico ingresso dalla pubblica via. Non sono soggette a dichiarazione d'inizio di attività d'estetista le prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico svolte negli esercizi degli acconciatori.
4. Non sono soggette al presente Regolamento:
 - Le attività lavorative del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.
 - Le attività nelle quali si compiono atti curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n° 1256 del 27.03.1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Normativa di riferimento

- Legge 17 agosto 2005, n. 174 “ *Disciplina dell'attività di acconciatore*”.
- Legge 14.02.1963, n. 161 modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984, n. 735, nelle sole parti compatibili con la Legge 17.08.2005 n. 174.
- Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Legge Regionale Lombardia 02.02.2007 n. 1 “ *Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia*”.
- Legge Regionale Lombardia 02.04.2007 n. 8 “ *Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie. Collegato*”.
- Decreto Legge 31.01.2007 n.7 “ *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*”.
- Legge 02.04.2007, n. 40 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31.01.2007, n. 7.

Art. 3

Esercizio dell'attività di acconciatore

1. L'attività di acconciatore può essere esercitata in forma di impresa individuale o in forma societaria di persone o di capitali ai sensi delle norme vigenti.
2. Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo o a favore di persone immobilizzate, ammalate o diversamente abili, in luoghi di cura, di riabilitazione e di detenzione o presso il domicilio delle precitate persone. L'attività deve essere svolta dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese provviste di idoneo titolo autorizzatorio ad operare in sede fissa.

3. Lo svolgimento dell'attività di acconciatore è consentito anche presso il domicilio dell'esercente, compatibilmente con il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, ovvero presso la sede designata dal cliente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione, gli ingressi ed i servizi igienici siano distinti, cioè separati, dai locali adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria. In caso di attività svolta presso un'abitazione privata, l'esercente deve dichiarare per iscritto, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio di attività, di acconsentire ai controlli sia dell'Autorità Comunale che dell'ASL territorialmente competente.
4. I trattamenti ed i servizi di cui all'art. 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11/10/1986, n. 713 e succ. modificazioni.
5. Qualora nei locali di acconciatura si svolga anche attività di vendita al dettaglio, il titolare deve acquisire titolo autorizzativo secondo le modalità previste dal D.Lgs. 114/1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
6. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici strettamente correlati allo svolgimento del proprio esercizio, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 4

Dichiarazione di inizio di attività

1. L'attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune ai sensi della normativa vigente e non è subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
2. Sono soggette a dichiarazione di inizio di attività :
 - a. l'apertura di nuovo esercizio dell'attività di acconciatore;
 - b. il trasferimento e/o la modifica dei locali;
 - c. il subingresso nella titolarità dell'attività;
 - d. la variazione della ragione sociale dell'impresa.
3. Sono requisiti indispensabili all'esercizio dell'attività di acconciatore:
 - a. il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge 174/05, conseguita dal responsabile tecnico designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa;
 - b. l'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature utilizzate;
 - c. il rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;
 - d. l'insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia.

Art. 5

Requisiti professionali

1. Requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività di acconciatore è la qualificazione professionale del responsabile tecnico designato dal richiedente, conseguita ai sensi dell'art. 3 della legge 174/05, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della medesima legge.
2. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 6

Presentazione dichiarazione di inizio attività

1. La dichiarazione di inizio di attività, debitamente datata e sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante qualora si tratti di società, deve essere presentata all'Ufficio Commercio del Comune tramite l'Ufficio Protocollo o spedita a mezzo raccomandata a/r utilizzando l'apposita modulistica, corredata dei previsti allegati, e deve possedere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, residenza, codice fiscale, recapito telefonico del dichiarante (nel caso di impresa individuale, il titolare, in caso di impresa gestita in forma societaria, il legale rappresentante).
 - b) Ragione sociale, sede legale, codice fiscale ed estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese, indicando il numero di R.E.A., se trattasi di impresa societaria.
 - c) Ubicazione del locale o dei locali ove si intende esercitare l'attività.
 - d) Titolo di godimento dei locali (proprietà o affitto).
2. Nella dichiarazione di inizio attività devono essere dichiarati da parte del richiedente:
 - a. Il possesso dei requisiti urbanistico-edilizi, igienico sanitari e di sicurezza degli immobili e delle strutture destinate all'esercizio dell'attività di acconciatore.
 - b. Il possesso dei requisiti morali per l'esercizio della suddetta attività.
 - c. Il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
 - d. La disponibilità dei locali
 - e. Il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge 174/05.
3. Qualora la dichiarazione di inizio attività non sia sottoscritta direttamente in presenza dell'impiegato addetto al ricevimento, ad essa deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento valido del firmatario
4. La dichiarazione di inizio attività deve essere inoltre presentata, per il tramite degli uffici comunali, anche all' ASL di Bergamo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica ai sensi della l.r. 2 aprile 2007 n. 8. Alla stessa dovrà inoltre essere allegata una planimetria della struttura.

Art. 7

Allegati alla dichiarazione di inizio attività

1. Alla dichiarazione di inizio di attività devono essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 - a) certificazione, o autocertificazione, della qualificazione professionale del responsabile tecnico e di tutti gli altri soggetti interessati;
 - b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato della società depositato al Registro delle Imprese o dei patti sociali delle società di persone depositati all'Ufficio del Registro;
 - c) planimetria dei locali in scala 1:100, firmata da tecnico iscritto all'albo, contenente l'indicazione della superficie totale dell'esercizio e di quella dedicata a ciascuna attività;
 - d) dichiarazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali;
 - e) copia del documento di riconoscimento del richiedente e del responsabile tecnico;
 - f) in caso che il richiedente non appartenga a uno Stato dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno per lavoro;
 - g) elenco e descrizione tecnica delle attrezzature utilizzate per l'attività.

Art. 8

Trasferimento dell'attività e/o modifica dei locali

1. Il trasferimento di sede, la modifica dei locali, la variazione della tipologia di attività sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare all'Ufficio Commercio del Comune tramite l'Ufficio Protocollo o spedire a mezzo raccomandata a/r utilizzando l'apposita modulistica.

Art. 9

Subingresso, successione ereditaria, variazione ragione sociale

1. In caso di subingresso a seguito di affitto o cessione di esercizio o per altra causa, la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 4 deve contenere i dati indicati all'art. 6 riferiti alla persona del richiedente, integrata dalla documentazione comprovante l'avvenuto affitto, cessione, trasferimento dell'azienda o variazione della ragione sociale e deve essere corredata dagli allegati di cui all'art. 7, nonché del titolo autorizzativo relativo all'esercizio considerato.
2. In caso di successione ereditaria, il subentrante deve presentare comunicazione cui si allega:
 - a) il certificato di morte del titolare dell'impresa;
 - b) una copia autentica del testamento o altro atto dal quale risulti il pieno ed esclusivo titolo alla successione;
 - c) il titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività (in originale) del titolare deceduto;
 - d) la certificazione di abilitazione professionale ai sensi della legge 174/05.

Art. 10

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento, effettuato un esame preliminare della d.i.a., entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, inoltra al richiedente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale comunicazione deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
 - a) L'ufficio comunale competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) L'ufficio ed il nominativo del Responsabile del Procedimento;
 - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento amministrativo;
 - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art. 11

Esame della documentazione

1. Eseguito un esame formale della documentazione, nel caso in cui vengano riscontrati errori, carenze nella compilazione o mancanza di documenti, l'ufficio competente, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio di attività, adotta motivati provvedimenti inibitori preventivi, vietando l'inizio dell'attività, e comunica agli interessati le irregolarità riscontrate, invitandoli a conformare alla normativa vigente la propria attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2. I termini per la conclusione del procedimento decorrono nuovamente dal ricevimento di tutti gli elementi richiesti ai sensi del comma precedente.
3. Qualora dalla d.i.a. o dalla documentazione allegata risulti chiaramente l'improponibilità della stessa per vizi formali, carenza di elementi essenziali o assenza degli allegati obbligatori, essa non potrà essere presa in considerazione per il proseguimento dell'istruttoria.
4. In tal caso l'ufficio competente darà immediata comunicazione all'interessato, precisando la fattispecie dei "vizi formali", elencando gli "elementi essenziali" mancanti e richiedendo i relativi dati integrativi. La dichiarazione di inizio di attività potrà venire ripresentata integrata dagli elementi fondamentali, e la data che farà fede per gli eventuali termini di conclusione del procedimento sarà quella di presentazione all'Ufficio Protocollo della documentazione completa. Nel caso, invece, la d.i.a. risulti carente in elementi non essenziali, l'ufficio proseguirà l'istruttoria, richiedendo per iscritto gli elementi mancanti. La richiesta deve indicare tutti gli elementi mancanti ed interrompe i termini di conclusione del procedimento.

Art. 12 **Autocertificazione**

1. Qualora l'interessato non sia in grado di allegare direttamente la documentazione attestante il possesso di determinati requisiti, potrà, in fase istruttoria, dichiarare sulla d.i.a. stessa o in altro documento allegato, il possesso degli stessi ed i relativi estremi.
2. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta personalmente in presenza del dipendente addetto al ricevimento della pratica.
3. Qualora la dichiarazione di inizio attività sia inviata per posta, la dichiarazione di cui al comma 1 andrà resa nella forma dell'atto notorio o di relativa dichiarazione sostitutiva; in ogni caso all'interessato dovrà essere fatto prendere atto delle conseguenze a cui va incontro in caso di dichiarazione infedele o mendace.
4. Qualora i documenti da allegare fossero già in possesso dell'Amministrazione in quanto allegati ad altre pratiche, l'interessato potrà dichiarare nella domanda di avere già presentato la stessa documentazione in altra occasione, fornendo le relative indicazioni per consentirne il reperimento e precisando sotto la propria responsabilità che le situazioni indicate in tali atti o certificazioni sono tuttora corrispondenti alla realtà. Nel caso che tale documentazione consista in certificazioni emesse da organi della Pubblica Amministrazione e che sia trascorso il tempo di validità di tali documenti, in caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ufficio richiederà l'annotazione autografa della conferma di validità sui documenti stessi.

Art. 13 **Istruttoria delle pratiche**

1. Effettuato l'esame della dichiarazione di inizio di attività e della documentazione allegata, il Responsabile del Procedimento:
 - a. richiede all'Ufficio Tecnico Comunale parere sulla destinazione d'uso dei locali e sulla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente;
 - b. procede alla verifica dei requisiti morali e professionali dell'interessato, degli eventuali soci e del responsabile tecnico nominato.
 - c. Inoltra all'A.S.L. di Bergamo la dichiarazione di inizio attività produttiva (Mod. A per nuove attività, Mod. B nei casi di cambio di ragione sociale e/o acquisizione affitto).

Art. 14 **Rispetto delle norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie**

1. La destinazione d'uso urbanistica richiesta è quella necessaria per lo svolgimento in forma autonoma dell'attività di acconciatore, classificata artigianale dalle vigenti Norme Tecniche Attuative del PRG.
2. Vanno rispettate tutte le norme urbanistiche ed edilizie previste dai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti comunali in rapporto al tipo di destinazione d'uso necessaria ai sensi del comma precedente.
3. L'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, è dichiarata dal richiedente ed eventualmente dal tecnico incaricato della redazione degli allegati. La ASL competente, nell'ambito dei propri servizi istituzionali di vigilanza, può eseguire controlli del caso.

Art. 15 **Inizio dell'attività**

1. L'attività può essere iniziata decorsi almeno trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

2. L'inizio effettivo dell'attività deve essere preceduto da apposita comunicazione da presentare all'Ufficio Commercio del comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o direttamente tramite consegna al Ufficio Protocollo.

Art. 16

Sospensione e cessazione dell'attività

1. La sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette a dichiarazione di inizio di attività.

Art. 17

Orari

1. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
2. E' consentita la prosecuzione dell'attività oltre l'orario indicato, purché a porte chiuse ed esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
3. Non vi è l'obbligo di chiusura infrasettimanale.
4. Il titolare dell'esercizio ha inoltre l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile anche dall'esterno l'avviso del periodo di chiusura per ferie.

Art. 18

Tariffe

1. All'interno del locale deve essere esposto, in modo che risulti facilmente leggibile da parte della clientela, il tariffario delle prestazioni che vi si eseguono.

Art. 19

Controlli

1. Gli agenti incaricati alla vigilanza dell'attività disciplinata dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali dove si svolge l'attività di acconciatore.

Art. 20

Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale e da altre Leggi e Regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Ai sensi dell'art. 5 della legge 17.08.2005, n. 174, nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge stessa, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori ad euro 250 e non superiori ad euro 5000, secondo le procedure previste dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 21

Attività abusive

1. Il dirigente competente, qualora gli organi di controllo delle prescrizioni di cui al presente Regolamento riscontrino l'esercizio dell'attività senza dichiarazione di inizio attività, ordina in via immediata la cessazione della stessa con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.

2. Decorsi dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza di cessazione, qualora la stessa non venga rispettata, il dirigente di cui al precedente comma dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 22

Provvedimenti d'urgenza

1. Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nei precedenti articoli, nei casi contingenti e di urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nello specifico dal presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco, sentito anche il parere dell'ASL competente, provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'attività, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse, quindi non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie o qualunque altra misura necessaria ed idonea a tutelare la pubblica igiene e sanità.

Art. 23

Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende espressamente abrogato il "*Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo, barbiere, estetista, tatuatore e piercing*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/05/1992 e successivamente modificato in seduta 27/04/2004 con atto n. 13.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di adozione del medesimo.